

Prot. 673/20/fncf/fta

Roma, 3 agosto 2020

Trasmissione tramite PEC

A Tutti gli Ordini Territoriali  
Loro Sedi

Gentili Presidenti,

come è noto, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 sono state introdotte **pesanti sanzioni per i professionisti** che non comunicano il proprio domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificato PEC) all'Ordine territoriale.

Stante l'attuale situazione a livello nazionale, Vi invitiamo – qualora non abbiate già provveduto – a provvedere entro il 16 agosto 2020 a dare seguito ai disposti dell'art. 37 comma 7 ovvero **diffidare gli iscritti che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale, ad adempiere entro 30 giorni**. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, l'Ordine è infatti tenuto a comminare la sanzione della sospensione dal relativo Albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicilia digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 marzo 2013, costituiscono **motivo di scioglimento e di commissariamento dell'Ordine** inadempiente, previa diffida, ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.

*Si ricorda di aggiornare tempestivamente con i dati pervenuti il portale [www.chimici.org](http://www.chimici.org), in quanto a seguire entro ottobre verrà effettuata una verifica da parte della segreteria sul completamento dei domicilia digitali.*

In relazione al sopraccitato art. 37 comma 7 si porta alla Vostra attenzione che la Federazione direttamente ed insieme a RPT/CUP ha presentato un emendamento finalizzato ad evitare posizioni "in sospeso" – degli iscritti ad Ordini – che non verranno regolarizzate ma che implicano un dispendio di tempo e di finanze da parte dell'Ente in questione. Conseguentemente, l'obiettivo è quello di fare in modo che l'irregolare posizione contributiva dello stesso non si ripercuota negativamente, ai sensi del secondo capoverso dell'articolo in questione, sull'Ordine sotto forma di sanzione. A tal riguardo l'emendamento prevede che l'Ordine possa disporre la sospensione, per un periodo di sei mesi, del professionista per mancata comunicazione del domicilio professionale. Alla scadenza del suddetto periodo, l'Ordine o il Collegio ha la facoltà di procedere con la cancellazione d'ufficio dall'Albo del professionista, in modo da non incorrere nelle sanzioni di cui al periodo successivo del medesimo articolo.



Di seguito per completezza si riporta il testo della proposta di emendamento:

*“All’art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, il comma 7-bis è modificato come segue:*

*7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Consiglio dell’Ordine o Collegio di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Consiglio dell’Ordine o Collegio di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco, per un periodo massimo di sei mesi. Nel caso in cui tale termine decorra infruttuosamente, quindi senza che il professionista comunichi il proprio domicilio entro sei mesi, il Consiglio dell’Ordine o Collegio di appartenenza dispone la cancellazione d’ufficio dall’Albo.*

*L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente, previa diffida, ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.”*

Si resta a disposizione per chiarimenti anche a livello operativo

Cordialmente

Il Presidente  
dott. chim. Nausicaa Orlandi